

DECISIONE (UE) 2023/274 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ⁽¹⁾ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽²⁾ («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
- (3) L'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie. Le parti dovrebbero occuparsi, tra l'altro e ove opportuno, del calcolo della capacità, della gestione della congestione e dell'elaborazione delle modalità di scambio per tutti i pertinenti orizzonti temporali, compreso quello del giorno prima. Ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («TSO») dell'Unione e del Regno Unito per tutti i pertinenti orizzonti temporali, fermo restando che tale coordinamento non presuppone né implica la partecipazione dei TSO del Regno Unito alle procedure dell'Unione.
- (4) L'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i TSO elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima.
- (5) Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai TSO prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO a predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

